

## CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

(D.Lgs 62 del 13/04/2017, Art.4/5 DPR 122/09, Comma 6 art 4 DPR 122/09, Art. 6/1 del DPR 122/09, Art. 14/7 DPR 122/09)

Premesso che le insufficienze possono essere classificate secondo il criterio qualitativo (gravità) e quantitativo (numero), per evitare decisioni sensibilmente disomogenee, fermo restando la centralità Consiglio di Classe, si individuano i seguenti casi **in fase di scrutinio finale**:

- il CdC ammette alla classe successiva lo studente/studentessa che abbia frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato e che abbia riportato la sufficienza in tutte le discipline e può ammettere quando, in presenza di insufficienze non gravi in una o più discipline, ritenga che lo studente/studentessa abbia comunque raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto indispensabili per l'ammissione all'anno successivo (6\*). In quest'ultimo caso il Consiglio di Classe invierà una lettera informativa alla famiglia con l'invito allo studente/studentessa ad approfondire, durante l'estate e in modo autonomo, quelle parti di contenuto non del tutto acquisite e da verificare nella prima decade di ottobre del successivo anno scolastico;
- il CdC NON ammette alla classe successiva lo studente/studentessa, con dettagliata motivazione sul verbale di scrutinio, nelle seguenti situazioni:
  - insufficienza grave (voto  $< 5$ ) in almeno tre materie;
  - insufficienza non grave (voto  $= 5$ ) in almeno quattro materie;
  - insufficienza nel voto di comportamento (voto  $< 6$ );
  - la non frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (\*fatto salve le situazioni di deroga come da Regolamento)
- il CdC sospende il giudizio di ammissione alla classe successiva dello studente/studentessa nelle seguenti situazioni:
  - insufficienza grave (voti  $< 5$ ) in non più di due materie;
  - insufficienza non grave (voto  $= 5$ ) in tre materie al massimo.

Gli studenti per i quali si adotti il criterio di sospensione del giudizio sono tenuti a:

- ✓ seguire i corsi di recupero e/o sportelli programmati dall'Istituto dopo il termine degli scrutini svolgendo i compiti assegnati e studiando anche in modo autonomo i contenuti indicati sull'apposito documento visionabile in segreteria studenti; qualora gli studenti/studentesse desiderino prepararsi in modo autonomo, occorre che presentino la dichiarazione dei genitori che si assumono l'onere della preparazione;
- ✓ provvedere autonomamente allo studio di tutte le discipline e di quelle per le quali l'Istituto non sia in grado di organizzare corsi di recupero e/o sportelli, svolgendo i compiti assegnati e studiando in modo autonomo i contenuti indicati sull'apposito documento visionabile in segreteria studenti;
- ✓ sostenere, secondo modalità e tempi che vengono comunicati dopo gli scrutini, prove destinate a verificare il raggiungimento del livello di sufficienza degli obiettivi di conoscenze, competenze e capacità

Per gli studenti/studentesse con bisogni educativi speciali, per quanto riguarda la valutazione, si farà riferimento ai propri PDP e PEI.

**In fase di scrutinio differito:**

nella formulazione del giudizio finale, il Consiglio di Classe prende in considerazione i seguenti elementi:

- a) esito delle prove d'esame;
- b) scostamento rispetto allo scrutinio di giugno inteso come concreto progresso nella disciplina oggetto di debito.

In fase di scrutinio differito, il C.d.C può NON ammettere alla classe successiva anche in presenza di una sola insufficienza grave (<5) nelle materie di indirizzo e caratterizzanti il corso di studi, quando ritenga che lo studente/studentessa non abbia una preparazione complessiva adeguata ad affrontare serenamente il proseguimento del percorso scolastico.

Per gli studenti/studentesse ammessi alla classe successiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terzultimo e del penultimo anno di corso, il Consiglio di Classe procede, altresì, all'attribuzione del punteggio di credito.

I criteri di attribuzione del credito in sede di scrutinio differito sono i seguenti:

1. allo studente che consegue una valutazione in tutte le prove di recupero pari o superiore a 6/10, il Consiglio di Classe assegnerà il credito corrispondente a quello attribuito, per la fascia di riferimento, agli studenti in sede di scrutinio finale
2. se lo studente supera il/i debito/i formativi per voto di consiglio, anche in una sola disciplina, viene attribuito il valore minimo della fascia di credito corrispondente, anche in presenza di attività.

Per gli alunni stranieri viene privilegiata una valutazione formativa rispetto a quella sommativa.

Nel caso di situazioni particolari che suggeriscono l'opportunità di promozione o di non promozione o di sospensione del giudizio al di fuori dei criteri sopra indicati, il Consiglio di Classe potrà sempre, nella sua sovranità, deliberare quanto riterrà opportuno e finalizzato alla crescita ed al successo formativo dello studente/studentessa con dettagliata motivazione.